

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente
Dott. M AGDA CRISTIANO) - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n.(omissis) proposto da:

AGENZIA DI RISCOSSIONE.

- *ricorrente* -

contro

SOCIETÀ' FALLITA

- *intimate* -

avverso il decreto del TRIBUNALE DI FOGGIA, emesso il 18/11/2014 e depositato il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

E' stata depositata la seguente relazione:

1) L'AGENZIA DI RISCOSSIONE impugna con ricorso straordinario per cassazione il decreto 19.11.014 del Tribunale di Foggia che, accertato in premessa che nel termine stabilito dal giudice delegato ex art. 125 L. fall. non era pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso e che neppure erano state proposte opposizioni, ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla SOCIETÀ' FALLITA.

Il ricorrente sostiene che l'accertamento risulterebbe viziato, in quanto la sua dichiarazione di dissenso, inviata tempestivamente, a mezzo PEC, al curatore, ma depositata tardivamente in cancelleria, doveva ritenersi pienamente valida, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto ricevere comunicazione del provvedimento del G.D. contenente l'invito al proponente a richiedere l'omologazione e la fissazione del termine per proporre opposizione.

2) Il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che l'art. 125 l. fall. prevede che l'eventuale manifestazione di dissenso deve pervenire in cancelleria; essa, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può ritenersi validamente espressa se indirizzata al curatore.

Ne consegue che L'AGENZIA DI RISCOSSIONE non può che imputare a se stessa di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni.

Si propone pertanto di rigettare il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Sentenza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese n. 8979 del 05 maggio 2016

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimato, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 26 settembre 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS